

---

# Circolare di studio n. 2/2017

---

*Periodo 1 - 15 Febbraio 2017*

---

STUDIO GAETANI

---

## Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>Bene a sapersi</b> .....	<b>3</b>
Detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici .....	3
Particolarità della dichiarazione annuale Iva in presenza di operazioni straordinarie .....	4
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2016 (modello 770/2017) .....	5
Operatività dell'Iri-imposta sul reddito d'impresa.....	7
<b>Indici &amp; dati</b> .....	<b>10</b>
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	10
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica .....	11
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .....	11
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	12
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti .....	12
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di dicembre 2016....	13
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di dicembre 2016.....	15
<b>Dossier Casi e Contabilità</b> .....	<b>18</b>
Confronto impositivo tra il regime ordinario e quello Iri.....	18
Fatture da emettere alla chiusura dell'esercizio nei riflessi del volume d'affari iva e della competenza dei ricavi .....	19

## **Bene a sapersi**

### ***Detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici***

L'agevolazione della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, che è stata prorogata dalla recente legge di bilancio 2017, anche per gli acquisti che si effettueranno in tale anno, tenendo, però, in considerazione che:

- può essere richiesta solamente da chi ha realizzato o realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato dopo il 1° gennaio 2016;
- se l'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici risulta posto in essere nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.

In altri termini, per aver diritto all'agevolazione in argomento è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali, tenendo presente che la detrazione compete anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Quando viene eseguito un intervento sulle parti condominiali, come, a titolo meramente indicativo:

- nei lavatoi;
- nell'appartamento del portiere;
- nelle guardiole;

i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solamente per i beni acquistati e destinati ad arredare tali parti e, quindi, di conseguenza, l'agevolazione non si deve ritenere spettante se, invece, l'acquisto riguarda beni destinati ad arredare la propria unità immobiliare.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che:

- *per ottenere il bonus* è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni, mentre non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione risultino sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile;
- *la data di avvio dei lavori* può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria, mentre per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Indipendentemente dall'entità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% in argomento deve essere individuata su un importo massimo di € 10.000,00, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto sia di mobili, sia di grandi elettrodomestici, tenendo presente, in ogni caso, che la detrazione deve necessariamente risultare ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiranno nel 2017), l'importo massimo di € 10.000,00 deve essere considerato:

- al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione;
- riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione.

In altri termini, se soggetto interessato o contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Condizione importante per convalidare il diritto alla detrazione è data dalla tipologia di pagamento posta in essere.

Infatti, i pagamenti sia inerenti all'acquisto dei beni, sia delle spese di trasporto e montaggio dei medesimi, possono essere eseguiti esclusivamente:

- tramite bonifico bancario o postale ordinario (in quanto non è necessario utilizzare quello soggetto a ritenuta predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia);
- con carta di debito o credito;

e, quindi, di conseguenza, non è consentito l'utilizzo di assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche), oltre a conservare:

- la ricevuta del bonifico bancario o postale o, in alternativa, la ricevuta di avvenuta transazione (*per i pagamenti con carta di credito o di debito*);
- la documentazione di addebito sul conto corrente;
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

## **Particolarità della dichiarazione annuale Iva in presenza di operazioni straordinarie**

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).

Nel caso in cui *nel corso del periodo d'imposta 2016*, risultano poste in essere *operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive* che:

- *hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa* (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).

Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante, ecc.) è tenuto a presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione), tenendo presente che:

- *nell'unico frontespizio* devono essere annotati:
  - la denominazione o la ragione sociale;
  - il codice fiscale;
  - la partita Iva;

*del soggetto risultante dalla trasformazione;*

- *nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01)* devono risultare compilati:
    - tutti i quadri inerenti alla propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2016, compresi anche quelli inerenti alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva;
    - i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;
  - *nel modulo relativo al soggetto dante causa* devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta comprendendo quelli inerenti alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione;
- ed, inoltre, nel campo 1 del rigo VA1, deve essere annotata la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce.

Ne deriva, di conseguenza, che, in tale ipotesi, il soggetto conferente, incorporato ecc., non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2016;

- *non hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa* (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda), la dichiarazione annuale Iva deve necessariamente risultare presentata:
  - *dal soggetto avente causa*, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva, nel qual caso è necessario specificare nel *campo 1 del rigo VA1*, la partita Iva del soggetto cui il modulo si

riferisce, oltre a barrare la *casella 2 dello stesso rigo* per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti del tributo;

- *dal soggetto dante causa*, esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2016 relativamente alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione deve necessariamente risultare barrata *la casella 3 del rigo VA1* per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un'operazione straordinaria o trasformazione, mentre nel *campo 4* deve essere indicato il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2016 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;
- *da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione*, se non c'è stata cessione:
  - del debito Iva;
  - o:
  - del credito Iva;specificando ognuno le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

Se, invece, l'operazione di trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2016, poiché l'attività per l'intero anno 2016 è stata posta in essere dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), nell'ipotesi di:

- *estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione*, il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve necessariamente procedere a presentare per l'anno 2016, oltre alla propria dichiarazione, anche quella del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto.

In tale dichiarazione devono essere indicati i dati:

- *del soggetto estinto*, nella parte riservata al contribuente;
- *del soggetto avente causa*, nel riquadro riservato al dichiarante, specificando il valore "9" nella casella inerente al codice di carica;
- *trasformazione non comportante l'estinzione del soggetto dante causa*, ciascuno dei soggetti interessati all'operazione straordinaria, è tenuto a presentare la propria dichiarazione Iva inerente alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2016 cui si riferisce l'adempimento dichiarativo.

## ***Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2016 (modello 770/2017)***

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2017, prot. n. 10047/2017, è stato approvato il modello 770/2017 per l'anno di imposta 2016, che ha unificato i precedenti modelli 770-Semplificato e 770-Ordinario.

Detto modello, da presentare esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 luglio 2017, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;
- operazioni di natura finanziaria;

nonché per dettagliare sia i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta, sia le compensazioni operate, in modo da pervenire anche all'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione modello 770/2017 i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su:

- compensi per avviamento commerciale;